

## Provvedimenti contro i cani a difesa delle uve nei documenti sanseverinati (secoli XIV-XVI)

di Raoul Paciaroni

«Nondum matura est; nolo acerbam sumere». *Non è ancora matura; non voglio prenderla acerba.* Chi non conosce questa celebre frase latina tramandata dalla popolare favoletta di Fedro (IV, 39) della volpe e dell'uva? Legata appunto a questo ricordo scolastico è viva in ognuno di noi la convinzione che la volpe, benché animale carnivoro, sia molto ghiotta di uva. Ai più è invece sconosciuta la golosità che anche i cani domestici hanno verso questo squisito frutto dell'autunno, ma la cosa non deve destare troppa meraviglia quando si pensi che sia la volpe che il cane appartengono alla stessa famiglia dei Canidi.

Oggi, rimpinzati di crocchette e di cibi in scatola di ogni genere, è difficile vedere cani aggirarsi per le vigne in cerca di qualcosa da mangiare, ma un tempo quando la fame era un assillante problema quotidiano per gli uomini e parallelamente per gli animali, anche le uve mature potevano costituire un buon alimento per riempire gli stomaci vuoti. E lo sapevano bene i nostri avi che provvidero a più riprese a dettare leggi e decreti per difendere il frutto pendente della vite dall'ingordigia dei cani, specialmente in tempi in cui le viti erano impiantate poco alte da terra e quindi facilmente accessibili a tali animali<sup>1</sup>.

---

«Proposte e ricerche», fascicolo 59 (2/2007)

<sup>1</sup> Il cane è l'animale domestico più apprezzato per l'intelligenza e la fedeltà e per tali motivi è stato utilizzato da sempre per la compagnia, la caccia, la guardia e la difesa, la custodia delle greggi. Questa preziosa collaborazione con l'uomo non ha trovato molta attenzione da parte degli studiosi anche se non è raro incontrare negli archivi documenti relativi ai cani. Per Sanseverino, oggetto di questo articolo, vogliamo segnalare alcuni che ci sono caduti sotto gli occhi facendo le più svariate ricerche. Nel libro dei malefici del podestà Andrea Saraceni da Cascia, alla data del 24 dicembre 1451 troviamo un processo penale a carico di Corrado Clementi e Martino Bellucci, due abitanti del castello di Ficano nel contado sanseverinate, che a causa dei loro cani si erano azzuffati. Infatti, i cani dei due inquisiti avevano cominciato a mordersi e a litigare come fanno solitamente detti animali («prout de eorum more ad insimul commordissent et rissassent») e Martino, per dividerli, aveva cominciato a colpire con un bastone il cane di

È stato già illustrato in modo esemplare da Renzo Paci come la vivace espansione della viticoltura nel basso Medioevo avvenne a partire dal XIII secolo, quando la borghesia comunale guidò il progresso agricolo e nelle città il commercio e il consumo del vino andarono crescendo con ritmo costante. Il vino cessò allora di essere una bevanda della nobiltà e dell'alto clero per diventare un prodotto di largo consumo popolare cosicché vigne ed alberate dilagarono per le pianure e le colline. Il saggio di Paci ha riguardato la zona di Jesi e dei suoi castelli nel XV secolo, ma può essere di modello per molti altri Comuni della Marca centrale. In seguito è venuto crescendo l'interesse degli studiosi su viti e vino ed anche «Proposte e ricerche», nel 2003, ha dedicato al tema un fascicolo specifico<sup>2</sup>.

---

Corrado. Questi, vedendo solo il suo cane percosso, reagiva prendendo a bastonate il suddetto Martino facendolo cadere a terra e quindi tra i due era seguita una violenta rissa. Il podestà condannava entrambi i litiganti, ma a pene diverse ritenendo Corrado Clementi maggiormente responsabile. Archivio Storico Comunale di Sanseverino (d'ora in poi A.S.C.S.), *Hic est liber malleficiorum Comunis et hominum terre Sancti Severini tempore regiminis et potestarie nobilis viri Andree de Sarracenis de Cassia sub annis Domini. MCCCCXXXVII. etc.*, cc. 99-100. Nel libro dei malefici del podestà Angelo Isileri da Jesi leggiamo un processo penale iniziato il 13 aprile 1456 contro Diene di Giovanni Sabbatini di Corsciano, contadino di Sanseverino, che era stato denunciato da un tale Paciaroni, allora sindaco della villa di Ugliano, per avere ucciso nottetempo un cane levriere appartenente ad Arcangelo di Giovanni Angelelli della stessa villa («[...] cum una partiseana interfecit unum canem valoris et comunis extimationis unius floreni qui erat levorerius bonus et pilaminis lupigni»). L'accusato ammette il suo reato e viene condannato al pagamento di una multa di 18 bolognini e un soldo. Ibid., *Hic est liber malleficiorum Comunis et hominum terre Sancti Severini tempore regiminis et potestarie nobilis et generosi viri Angeli de Ysilerii de Exio. MCCCCLVI. Indictione. IIII.*, cc. 46-46v, c. 109. Al Consiglio di Credenza del 25 aprile 1507 Barone di Giovanni Bongiovanni presenta una supplica per esser graziato della pena in cui era incorso per aver rubato un cane addirittura nel palazzo del podestà («[...] quia derubbavit canem de palatio potestatis»). Ibid., *Riformanze Consiliari dal 1504 al 1507*, vol. 40, cc. 314-314v. Anche gli atti dei notai offrono spunti interessanti. Il 5 aprile 1482 troviamo un contratto di permuta di un «canem brachum» con un «canem levorerium» tra Sante di Pietro Bottigli dal castello di Pitino e Giacomo di Giovanni strengario di Esanatoglia abitante a Sanseverino. Archivio Notarile di Sanseverino (d'ora in poi A.N.S.), vol. 43, *Bastardelli di Battista di ser Lodovico*, c. 46v (num. ad annum). In un rogito del 21 aprile 1509 leggiamo che Luca Moriconi da Sanseverino aveva sottratto un cane dal pelo nero «veltrum sive levorerium» a Pier Paolo Roselli da Jesi, motivo per cui era stato catturato e messo in prigione dal podestà di quella città. Ibid., vol. 122, *Bastardelli di Pompilio Servanzi*, c. 61.

<sup>2</sup> R. Paci, *Vigne e vino a Jesi nel Quattrocento*, in «Studia Picena», LXVII, 2002, pp. 17-55. Vedasi inoltre *Viticultura e vino nella storia dell'Italia centrale*, in «Proposte e ricerche», n. 51,

Studi e ricerche hanno riguardato però quasi esclusivamente l'aspetto agronomico e produttivo mentre è stato appena sfiorato un aspetto altrettanto importante, quello giuridico, che tale diffusa coltivazione comportava e rientrante in quel vasto campo della legislazione comunale che va sotto il nome di «danni dati», cioè il risarcimento dei danni arrecati all'agricoltura da persone o da animali. La materia rivestiva un'enorme importanza per l'economia del tempo, sia perché questa, come quella di tutta la Marca (e non solo della Marca) era fondata sull'agricoltura e frequenti erano i lamenti per i danni arrecati ai raccolti, agli alberi, ecc., sia perché le multe per i danni dati potevano costituire una delle principali entrate municipali<sup>3</sup>.

In questa sede vogliamo sfiorare appena la materia illustrando alcuni documenti, rinvenuti nell'Archivio Storico Comunale di Sanseverino, che hanno diretto riferimento con la difesa delle uve dalla voracità dei cani; un aspetto particolare dei danni dati, ma non per questo meno interessante e marginale, considerata la frequenza con cui viene previsto negli statuti comunali.

Abbiamo già fatto conoscere su queste pagine come nel Medioevo il Sanseverinate fosse una zona particolarmente felice per il prosperare rigoglioso della vite e per la produzione di uve e di vini di notevole rinomanza. Ancora nel Seicento un illustre scrittore locale affermava che nel territorio del Comune «si producono uve non solo bellissime al vedersi, ma dolcissime e saporosissime al gustarsi, in maniera tale che molti passeggeri di buon gusto e pratici del mondo hanno asseverantemente affermato non haverne mai assaggiate migliori, né viste le più belle o di delicatezza eguali»<sup>4</sup>.

---

2003, pp. 7-133, dove sono contenuti gli atti di un convegno di studi tenutosi il 28 settembre 2003 a Morro d'Alba.

<sup>3</sup> Per alcuni studi recenti sul «danno dato» in alcune località marchigiane si veda: S. Anselmi, *Il «danno dato» nelle campagne: fonti fanesi del basso medioevo*, in «Proposte e ricerche», n. 6, 1981, pp. 16-23; R. Paci, «Danno dato» e strutture agrarie a Monte San Vito nel XV secolo, ibid., n. 6, 1981, pp. 24-27; A.M. Napolioni, *Il danno dato dal XIV al XVI secolo nella documentazione dell'archivio storico comunale di Cingoli*, in «Studi Maceratesi», XIX, 1983, pp. 425-511; B. Gubinelli, *Ricolonizzazione e danno dato a Recanati tra XV e XVII secolo*, in «Proposte e ricerche», n. 40, 1998, pp. 10-17.

<sup>4</sup> R. Paciaroni, *Il buon vino sanseverinate dei tempi passati*, in «Proposte e ricerche», n. 51, 2003, pp. 99-110. Per la citazione si veda G. Scampoli, *Breve relatione della città e diocesi di San Severino nella Marca*, ms. n. 23 della Biblioteca Comunale di Sanseverino, c. 13.

Un motivo in più per difendere quelle uve dolcissime dalle fameliche bocche dei cani. Il primo provvedimento in materia che abbiamo rinvenuto risale addirittura al 9 settembre 1347. In tale data il Consiglio Generale e di Credenza, adottando diversi provvedimenti sul danno dato alle colture, decretava anche il seguente: «Item deliberatum et ordinatum est quod omnes et singuli habitantes extra dictam terram Sanctiseverini per eius districtum habentes canes teneantur et debeant ipsos canes tenere ligatos a festo Sancte Marie de augusto usque ad kalendas novembris proxime venturi, pena decem solidorum set pro quolibet cane et qualibet vice qua fuerit contrafactum. Et quilibet possit accusare et denunciare et habeat tertiam partem banni et relique due sint Communis»<sup>5</sup>.

Tutti coloro che abitavano nel distretto, fuori dalla città di Sanseverino, avevano l'obbligo di tenere i loro cani legati alla catena dalla festa della Madonna di agosto alle calende di novembre, con la pena di 10 soldi per i contravventori. Si trattava di un provvedimento limitato nello spazio e nel tempo. Alla sua osservanza erano infatti tenuti solo gli abitanti del distretto, ossia quella fascia di territorio più prossima alla città che era allora la più intensamente coltivata e già si stava costellando di case coloniche, mentre ne erano esentati coloro che vivevano dentro la città e gli abitanti del contado. Aveva validità per uno spazio di tempo ben determinato, ossia dal 15 agosto al primo novembre di ogni anno, periodo corrispondente alla fase di massimo sviluppo, maturazione e definitiva raccolta delle uve. L'alta intensità di lavoro proprio della viticoltura e la facilità del furto delle uve richiedevano che le vigne fossero rapidamente raggiungibili dai lavoratori ed adeguatamente controllabili. Per questo molte di esse sorgevano a ridosso del centro abitato e nel distretto<sup>6</sup>.

Quasi un secolo più tardi la norma fu ripresa ed ampliata nello statuto comunale compilato nel 1426, dopo la cacciata degli Smeducci che avevano a lungo signoreggiato sulla città. La rubrica XXXVIII del libro III prevede specificata-

<sup>5</sup> A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1346 al 1347*, vol. 3, c. 65v.

<sup>6</sup> Il distretto era quella parte di territorio coltivato più prossimo alla città di Sanseverino, oltre cui si apriva il contado con le sue ville e i suoi castelli. Non conosciamo quale delimitazione avesse nel Trecento, ma doveva poco differire da quella che venne definita con precisione il 21 novembre 1500 ed inserita poi nel libro degli statuti. Si veda A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1492 al 1502*, vol. 38, cc. 415v-416; *Iura municipalia, capitula, decreta et statuta civitatis Sancti Severini*, Macerata 1672, pp. 196-197 («Declaratio Sinaitarum districtus Illustrissimae Civitatis Sancti Severini in quibus Officiales Damnorum Datorum procedere possunt»).

mente la licenza di bastonare o perfino di uccidere maiali di estranei trovati a far danni nelle vigne, negli orti o nelle messi, senza che per tale atto il proprietario del terreno incorra in alcuna pena o sia tenuto al risarcimento dell'animale ucciso. Lo stesso valeva per i cani trovati nelle vigne durante il periodo delle uve. Si tratta di una norma di grande interesse che merita di essere trascritta integralmente:

«Item dicimus et ordinamus quod si scrofa vel porcus alicuius inventa vel inventus fuerit in vinea, orto vel segete vel domibus alienis et percussi fuerint vel occisi in ipsis vinea, orto vel segete vel domo per dominum rei vel eius familiarem sive familiares, nullum bannum inde solvere teneatur nec ad emendationem de ipsis porcis faciendam nullatenus compellatur. Idem dicimus de canibus in domibus inventis in vineis alienis, quando uve sunt in ipsis vineis. Addiciente [quod canes] teneatur et debeant a die Sancte Marie de mense augusti usque al kalendas novembris portare uncinum cum scota longa uno pede et uncino longo ad minus medio pede ligatum ad collum. Et siquis canis inventus fuerit dicto tempore sine dicto uncino, dominus canis solvat pro banno solidos decem pro qualibet vice, exceptis canibus ligatis et catulis parvis sive cornusellis sive botolis. Et predicta teneatur officialis facere banniri ante dictum festum Assumptionis per octo dies»<sup>7</sup>.

La norma, che potrebbe essere articolata in due parti, necessita di qualche ulteriore delucidazione. Rispetto alla prima parte che abbiamo descritto, nella seconda è aggiunto l'obbligo per i padroni di cani di munirli di un uncino per il periodo "a rischio" che andava dal 15 agosto al 1° novembre. Questo uncino, della

<sup>7</sup> A.S.C.S., *Liber Statutorum terre Sanctiseverini*, codice membranaceo del 1426, Lib. III, rub. XXXVIII ("De porcis et canibus percussis"), cc. 83v-84. Stampato con piccole varianti anche in *Iura municipalia, capitula, decreta et statuta civitatis Sancti Severini*, cit., Lib. IV, rub. XXXVIII, p. 185. Una conferma della concreta applicazione di questa norma l'abbiamo in un processo del 19 dicembre 1451: Gentile Acciaccaferri da Serralta, castello di Sanseverino, avendo trovato un maiale a fare danni dentro il suo orto, gli aveva menato un colpo di accetta uccidendolo («[...] cum una acceta de ferro scotata de ligno quam portabat in manibus percuxit porcum dicti Bactiste Luchini una percusione in spatulis sive dorso dicti porci cum sanguinis ex qua percusione dictus porcus mortuus fuit»); al fatto era seguita la denuncia alla corte del podestà da parte di Battista Luchini proprietario del suino. L'accusato si difese dicendo che il suo orto, dove erano piantati cavoli ed altri ortaggi, era recintato e il maiale «inventum fuit dare dampnum», come confermò anche un testimone. Il podestà, Andrea Saraceni da Cascia, a norma dello statuto assolse l'imputato. A.S.C.S., *Hic est liber malleficiorum Communis et hominum terre Sancti Severini tempore regiminis et potestarie nobilis viri Andree de Sarracenis de Cassia sub annis Domini .MCCCCXXXVII. etc.*, cc. 86-88v, cc. 130-130v.

lunghezza di almeno mezzo piede (0,16 m) andava legato al collo dell'animale come un collare e ad esso era fissato una specie di guinzaglio rigido o asta chiamata "scota"<sup>8</sup>, lunga un piede (0,33 m)<sup>9</sup>, che gli impediva di avvicinarsi ai grappoli. Un disegno tracciato dallo scrivano sul foglio membranaceo dello statuto dà l'idea di come fosse fatto quel semplice ma funzionale espediente. Qualora un cane fosse stato trovato senza uncino, il proprietario dell'animale doveva pagare un'ammenda di 10 soldi. Dall'obbligo erano esentati i cani legati alla catena, e che quindi non avevano possibilità di allontanarsi dalle case, ed i cagnolini, chiamati localmente "cornuselli" o "botoli"<sup>10</sup>, che per le loro piccole dimensioni non costituivano un pericolo per le uve.

Mentre nella riformanza consiliare del 1347 si dichiarava espressamente che l'obbligo di tenere i cani legati vigeva soltanto per il distretto della città, nella norma statutaria del 1426 non è specificato alcun ambito territoriale. Questa differente definizione aveva dato origine a liti e controversie con l'ufficiale dei danni dati. Sulla base della più antica riformanza gli abitanti dei sindacati, ossia delle frazioni e dei castelli del contado, si ritenevano liberi di tenere i loro cani sciolti mentre la norma statutaria, non prevedendo limiti, sembrava voler estendere l'obbligo a tutto il territorio comunale senza esclusione di alcuna zona.

<sup>8</sup> Il termine dialettale "scota" o "scote" si usa ancora nelle Marche centro-meridionali per designare il manico in legno di alcuni strumenti di lavoro: del bidente, dello zappone, dell'acchetta, della ronca. G. Ginobili, *Glossario dei dialetti di Macerata e Petriolo*, Macerata 1963, p. 100; F. Egidi, *Dizionario dei dialetti piceni fra Tronto e Aso*, Montefiore dell'Aso 1965, p. 219; I. Brandozzi, *Dizionario dialettale di Ascoli Piceno e territori limitrofi*, Ascoli Piceno 1983, p. 216; L. Mannocchi, *Vocabolario del dialetto fermano*, a cura di S. Baldoncini, Fermo 1997, p. 438.

<sup>9</sup> Tra le antiche misure locali del Comune di Sanseverino, abolite dopo l'Unità d'Italia, vi erano la canna e il piede che venivano utilizzati per le misure di lunghezza. In particolare l'unità di misura più usata era la canna, composta di 16 piedi, pari a 5,36 m; pertanto un piede misurava 0,33 m. Si veda in proposito L. Gaudini, *Tavole di conti fatti che danno il rapporto dei prezzi delle antiche unità commerciali di Misure e Peso, in uso nel Comune di Sanseverino (Marche) con le unità del Sistema Metrico decimale, di Luigi Gaudini R. Verificatore dei pesi e delle misure nel circondario di Macerata*, Cingoli 1863.

<sup>10</sup> Il termine "botolo" per indicare una specie di cane piccolo e ringhioso è usato anche da Dante nella *Divina Commedia* quando scrive: «Botoli trova poi, venendo giuso, / Ringhiosi più che non chiede lor possa» (*Purg.* XIV, 46-47). Termine che compare anche nella novella decima della settima giornata del *Decameron* di Giovanni Boccaccio, dove è citata la «schiatta di can botolo».

Gli abitanti dei sindacati, i cui cani erano stati trovati senza il regolare uncino, erano stati perciò multati come prevedeva lo statuto, ma mentre alcuni avevano pagato la contravvenzione altri invece si erano rifiutati di farlo. Per superare questa disparità di trattamento il Consiglio di Credenza decideva di affrontare una volta per tutte la spinosa questione. Nella seduta del 21 agosto 1461, essendosi evidentemente ripresentato il problema «de canibus non portantibus uncinum infra sindacatus», il Consiglio deliberava che l'obbligo dell'uncino per i cani previsto dallo statuto andava confermato ed esteso ad ogni sindacato del Comune, sia esso castello o villa, e naturalmente andava applicato anche nel distretto della città per cui era nato: «Quia dignum est ut pariformiter procedatur contra delinquentes in eodem excessu et maxime in casu predicto. Quod in posterum Statutum illud loquens quod canes portent uncinum servetur et locum habeat contra canes qui sunt vel reperiuntur in aliquo sindicatu dicte terre tam castrorum quam villarum quem admodum servatur in districtu terre Sancti Severini»<sup>11</sup>.

Nonostante la decisione approvata dal Consiglio di Credenza, rimanevano ancora dubbi sulla sua applicazione pratica, tanto che due mesi dopo il Consiglio Generale era costretto a tornarvi sopra per decidere se ratificarla o respingerla. Il primo punto all'ordine del giorno della tornata consiliare del 25 ottobre 1461 era così formulato: «Cum in Consilio Credentie celebrato die .XXI. mensis augusti fuerit reformatum quod officialis damnorum datorum dicte terre providere possit contra canes non portantes uncinum tempore prohibito a statuto in sindicatibus quod admodum procedere potest et procedit contra omnes non portantes uncinum in territorio et districtu terre Sancti Severini, ad tollendam omnem differentiam occurrentem, ut consuetum est temporibus preteritis, placeat igitur dictam reformationem confirmare vel exprobare». Dopo vivace discussione la riformanza del 21 agosto veniva confermata come giusta ed opportuna, ma non senza resistenze; infatti, 56 consiglieri votarono a favore, mentre 24 furono contrari<sup>12</sup>.

Malvolentieri anche gli abitanti del contado si dovettero adattare a mettere ai loro cani il fastidioso uncino, ma non tutti. Da un superstite registro di danni dati, risalente all'anno 1480, troviamo con una certa frequenza denunce nei confronti di padroni di cani che non rispettavano il decreto consiliare e la norma statutaria<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1459 al 1461*, vol. 26, cc. 325v-326v.

<sup>12</sup> A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1459 al 1461*, vol. 26, cc. 342-342v.

<sup>13</sup> A.S.C.S., *Cause di danno dato anno 1480*, vol. 2 (dei Registri), c. 312v («Bartolomeus

Ad impedire i molti danni che venivano arrecati agli alberi da frutto nel Consiglio Generale del 2 settembre 1488 furono confermate tutte le riformanze precedentemente emanate e fu stabilito che chi avesse contravvenuto alle norme e non avesse pagato la multa comminatagli nei termini stabiliti, fosse posto con una catena al collo nella piazza principale al pubblico ludibrio. La data del Consiglio cade in pieno periodo di maturazione delle uve e pertanto non poteva mancare un richiamo ai danni causati dai cani.

Chi si riteneva danneggiato da tali animali poteva, sotto giuramento, denunciarne i padroni e, qualora venissero riconosciuti colpevoli, costringerli al pagamento della pena di 10 soldi. Inoltre poteva uccidere impunemente il cane che fosse stato trovato in flagrante nella vigna. Ma prima di entrare in vigore tali norme dovevano essere bandite pubblicamente: «Item quod recipientes dampnum a canibus possint patronos ipsorum canum cum iuramento accusare et cogere reptos culpables ad penam decem solidorum. Et possit et valeat dictus accusator inpune occidere dictum canem inveniendū ipsum in vinea damnum dantem. Et de his omnibus fiant prius publica bandimenta»<sup>14</sup>.

Il problema più scottante restava però sempre quello dei danni dati nel distretto, cioè nella fascia coltivata più prossima alla città, dove era concentrata la maggior parte degli orti e delle vigne. Volendo rimediare ai tanti danneggiamenti che in continuazione venivano recati alle colture il console e i priori, con l'autorità del Consiglio, il 26 dicembre 1564 avevano nominato sei cittadini, di cui due esperti in diritto, con l'incarico di «revidere, reformare, renovare, limitare, addere, minuere, cassare et annullare ac denuo condere» degli opportuni capitoli sopra il danno dato da servire per quella parte di territorio. Il 21 gennaio 1565 i nuovi capitoli venivano portati all'esame del Consiglio comunale che li approvava; il 25 gennaio successivo erano confermati anche da parte di mons. Vincenzo Portico, vicelegato della Marca.

Per quanto concerne la difesa delle uve dai cani leggiamo quanto segue: «Ancora che tutti astanti et habitanti nel sodetto destretto ch'haveranno cani a tempo

Florentutii cuius unus eius canis inventus fuit per me officialem maiorem sine uncino etc.»); c. 316 («Benedictus Sabbatini de Stigliano cuius unus canis inventus fuit per nostros officiales sine uncino etc.»); «Gentilutius Iohannis de Stigliano cuius unus canis inventus fuit per dictos officiales sine uncino etc.»).

14 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1483 al 1488, vol. 36, cc. 285v-286.

dell'uve mature li debbiano tenere ligati, sotto pena d'uno scudo per cane che se trovarà in quel tempo non essere legato ovvero non portare uncino, ch'è solito in detto tempo»<sup>15</sup>. È curioso notare, anche se esula dal tema in esame, che più pericolosi e dannosi dei cani erano i loro padroni e in particolare i cacciatori i quali, con la scusa di uscire di notte per andare a mettere trappole per la selvaggina, approfittavano dell'oscurità per riempire la borsa carniera di grappoli maturi anziché di prede. Lo stesso capitolato del 1565, vietando ad essi l'accesso nelle vigne in tempo di vendemmia, fornisce la testimonianza di tale abuso: «In oltre ch'alle sopradette pene in tutti li sopradetti casi siano tenuti li cacciatori che de notte vanno a tendere passarole, vadarole, archetti, balestre, archi a pallotte et altri stromenti et sorte di rete per qual se voglia sorte di caccia, né saranno iscusati con dire che vadano a caccia, ma se procederà contra di loro come di sopra contravenendo, al tempo però delle uve o altri frutti di vigne»<sup>16</sup>.

Dalla lettura dei capitoli del 1565 sembrerebbe che l'obbligo di tenere i cani legati o muniti di uncino fosse ristretto all'arco di tempo delle uve mature e all'ambito territoriale del distretto, ma non bisogna dimenticare che la norma statutaria del 1426 (dove era previsto un periodo dal 15 agosto al 1° novembre) non era stata mai abrogata e così le riformanze consiliari del 1461 (che estendevano l'obbligo a tutto il territorio comunale).

Il rispetto di tali norme doveva però essersi un po' affievolito se il 31 maggio 1576 fu necessario mandare il pubblico banditore alla frequentatissima fiera di Santa Maria del Glorioso, che si teneva il giorno della festa dell'Ascensione alla periferia della città, affinché ribadisse a voce alta e con il suono delle trombe, l'obbligo per ognuno di dotare i propri cani di uncino, secondo quanto era stabilito dallo statuto e dai successivi ordinamenti del Comune di Sanseverino.

E per dare maggiore solennità a tale commissione, fu annotata nel registro delle riformanze consiliari come segue: «Blascius, publicus praeco et bannitor terrae Sancti Severini, post commissionem sibi factam iens et rediens, retulit mihi cancellario infrascripto praeconizasse alta et intellegibile voce ad sonum tubarum in nundinis Sanctae Mariae Gloriosi in festivitate Ascensionis quod quilibet debet

15 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1564 al 1565, vol. 65, c. 117; Ibid., *Libro di capitoli ed ordini diversi*, c. 59v.

16 A.S.C.S., Riformanze Consiliari dal 1564 al 1565, vol. 65, c. 104v; Ibid., *Libro di capitoli ed ordini diversi*, c. 50v.

inmittere uncinos canibus iuxta ordinem statutorum et capitulorum dictae terrae sub poenis in illis contentis etc., omni meliori modo etc.»<sup>17</sup>.

Questo è anche l'ultimo riferimento all'uncino per i cani che troviamo negli atti pubblici di Sanseverino, non perché il problema fosse stato definitivamente risolto e tutti fossero diventati rispettosi della legge, ma semplicemente perché la competenza su tale materia fu tolta alle amministrazioni comunali.

Il provento derivante dalle pene imposte contro coloro che, «personaliter vel cum bestiis», arrecavano danno ai beni altrui era devoluto, secondo le norme sancite dagli statuti locali, ai Comuni, ma papa Sisto V con bolla del 9 aprile 1588 revocava tutte le concessioni, donazioni ed applicazioni delle pene dei danni dati a favore di qualsiasi Comune, università e luogo pio ed affittava per un decennio i danni dati a favore della Camera Apostolica, cioè dello Stato, dando facoltà all'affittuario di esigere dai dannificanti le pene stabilite negli statuti locali ed istituendo un Commissariato generale dei danni dati.

Nello Stato pontificio ogni giorno di più cresceva l'umana prepotenza e i proprietari agricoli venivano sempre più spesso spogliati del frutto del loro lavoro senza che gli ufficiali addetti riuscissero a far applicare gli statuti e le pene stabilite per i delinquenti. Infatti i magistrati comunali essendo quasi sempre inetti ed impotenti a frenare le malizie dei loro cittadini, oltre a non soccorrere i danneggiati, neppure curavano l'esazione delle penali quando riuscivano ad individuare i responsabili. Fu quindi per queste ragioni che il risoluto papa piceno avocò a sé e alla Camera Apostolica quel diritto che i Comuni avevano goduto da secoli<sup>18</sup>.

Il problema dei cani che potevano danneggiare le uve non era, ovviamente, limitato a Sanseverino ma riguardava tutte le località con prevalente economia agricola e norme particolari furono inserite nei codici delle leggi comunali di ogni città. Scrive Dante Cecchi in proposito: «Tutti gli statuti comandano di tener legati i cani, e talvolta anche i porci, quando l'uva comincia ad essere matura, per lo più dal 1° agosto alla fine di ottobre, ed analoga norma, in alcuni statuti, ordina di

17 A.S.C.S., *Riformanze Consiliari dal 1575 al 1578*, vol. 70, c. 109. Per l'importante fiera del Glorioso, che era esente da gabelle e pedaggi anche il giorno precedente e quello seguente l'Ascensione, vedasi R. Paciaroni, *L'antica fiera d'agosto a Sanseverino Marche*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», LXXXVII, 1982, p. 286.

18 Sulla storia del danno dato e sulla giurisdizione di questa normativa si veda G. Fierli, *Del danno dato. Opuscolo legale ... utile non meno per i curiali, che per i possidenti, agenti, ed*

tener chiusi polli ed oche nel tempo della semina. Ogni limitazione riguardante la permanenza del bestiame dentro le mura urbane è quasi sempre abolita in tempo di guerra e di peste»<sup>19</sup>.

Mentre per altre norme Cecchi indica con precisione i riferimenti di libro e di rubrica dei singoli codici statutari, in questo caso si è limitato all'affermazione generica sopra citata. Cercheremo pertanto di colmare in parte la lacuna segnalando in nota i riferimenti bibliografici di alcuni statuti di località del Maceratese, più vicine storicamente e geograficamente a Sanseverino, per comprovare la sentita necessità che si ebbe in passato di difendere le uve dai cani slegati<sup>20</sup>.

agricoltori, Firenze 1807; F.R. Nuvoli, *L'Amministrazione comunale. Manuale teorico-pratico in consonanza colle attuali leggi ad uso dei Comuni dello Stato Pontificio*, Roma 1856, pp. 254-258.

19 D. Cecchi, *Statuta Castri Campirotundi (1322-1366). Proprietà fondiaria ed agricoltura negli Statuti della Marca di Ancona (Studi e Testi della Deputazione di storia patria per le Marche, n. 5)*, Milano 1966, p. 136 nota 74.

20 Indicheremo gli statuti secondo l'ordine alfabetico delle località. Apiro: D. Cecchi, *Gli Statuti di Apiro dell'anno 1388*, (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, *Fonti*, n. 1), Milano 1984, pp. 180-181, Lib. V, rub. XV ("De dampnis datis a pullis, anseribus et canis"); Belforte del Chienti: *Statuta et ordinamenta Communis et hominum terrae Belfortis*, Camerino 1567, p. 64, Lib. IV, rub. XLVI ("Quod canes et scrofae portent uncum et mancanum, et licitum sit huiusmodi animalia interficere"); Caldarola: *Volumen Statutorum iurisq. municipalis ecclesiasticae terrae Caldarolae*, Macerata 1586, p. 135, Lib. VI, rub. XXIII ("De poena canis non portantis uncinum, et d. d. in vinea"); Camerino: *Statuta populi civitatis Camerini*, Camerino 1563, p. 102, Lib. IV, rub. IX ("Quod a kalendis Septembris usque ad kalendas Novembris canes teneantur ligati"); Camporotondo di Fiastrone: D. Cecchi, *Statuta Castri Campirotundi (1322-1366)*, cit., pp. 173-174, Lib. III, rub. XI ("Quod habentes canem teneant ligatum a sancta Maria augusti elapsi"); Macerata: *Volumen Statutorum civitatis Maceratae*, Macerata 1553, p. 73v, Lib. V, rub. XXXVII ("De poena non retinentium canes ligatos, et de damnis ab eis inferendis in vineis"); San Ginesio: *Statutorum ecclesiasticae terrae Sancti Genesii volumen*, Macerata 1582, p. 179, Lib. VI, rub. XXXVIII ("Quod canes teneantur ligati, vel portent ad collum uncinum"); SARNANO: *Civile proprium ius ac legales Sacratiss. Universitatis terrae Sarnani...*, Ancona 1543, p. 45v, Lib. V, rub. XV ("Quod canes teneantur ligati"); Sefro: D. Cecchi, *Gli Statuti di Sefro (1423)*, *Fiastra (1436)*, *Serrapetrona (1473)*, *Camporotondo (1475)*, (Studi e Testi della Deputazione di storia patria per le Marche, n. 7), Macerata 1971, p. 77, Lib. III, rub. CLXIII ("De pena canis non portantis uncinum"); Serrapetrona: D. Cecchi, *Gli Statuti di Sefro (1423)*, *Fiastra (1436)*, *Serrapetrona (1473)*, *Camporotondo (1475)*, cit., pp. 439-440, Lib. V, rub. XIII ("De cane dampnum dante in vineis"); Treia: *Statutum terrae Monticuli*, Ancona 1526, p. 68, Lib. V, rub. XXV ("De poena tenentis canem et damnum dantis").